

REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLE BANDIERE

Capo I – Esposizione delle bandiere

Art. 1 – Disciplina dell'esposizione delle bandiere

Il presente capo disciplina le modalità di esposizione della bandiera della Repubblica italiana, di quella dell'Unione Europea e di quella Comunale.

Sono norme di riferimento: la Legge 5 febbraio 1998 n. 22; il Decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 7 aprile 2000.

Art. 2 – Esposizione delle bandiere all'esterno della sede comunale

La bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera del Comune di Chianciano Terme vengono esposte all'esterno della sede comunale osservando le disposizioni contenute nelle norme di riferimento indicate al precedente articolo 1.

Ulteriore sbandieramento: la bandiera della Repubblica italiana e la bandiera dell'Unione europea verranno esposte su disposizione del Sindaco o della Prefettura.

Inoltre, su disposizione del Sindaco potranno essere esposte all'esterno della sede comunale altre bandiere in riferimento a casi particolari di rilevanza nel territorio comunale.

Art. 3 – Esposizione di bandiere di Paesi stranieri

Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di incontri internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 4 – Esposizione delle bandiere in segno di lutto

In segno di lutto nazionale, le bandiere verranno esposte a mezz'asta. Nella circostanza all'estremità superiore dell'inferitura sarà collocata una striscia di nastro nero.

In segno di lutto cittadino, solo la bandiera comunale verrà esposta a mezz'asta.

Art. 5 – Esposizione delle bandiere all'interno dell'edificio comunale

Ai sensi dell'art. 12 Capo IV – DPR 121/2000 la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione Europea e, non obbligatoria, quella del Comune di Chianciano Terme sono esposte, all'interno dell'ufficio del Sindaco, su aste a terra alle spalle o in prossimità della scrivania del Sindaco.

La bandiera nazionale, quella dell'Unione europea e, non obbligatoriamente, quella del Comune di Chianciano Terme sono esposte, altresì, all'interno della sala consiliare.

La bandiera nazionale prende il posto d'onore, come previsto dall'art. 6 comma 7 Capo II del DPR n. 121/2000.

Art. 6 – Responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere

L'Amministrazione comunale, con provvedimento de Responsabile del Servizio Segreteria Generale individua il responsabile circa la verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno della sede comunale.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al DPR 7 aprile 2000 n. 121.

L'esposizione all'esterno o all'interno della sede comunale di bandiere, drappi, stendardi, vessilli o simboli diversi da quelli indicati nei precedenti articoli dovrà avvenire su disposizione del Sindaco, che provvederà ad individuare l'esatta collocazione e il periodo di esposizione.

Capo II – Disciplina dell'uso del gonfalone, della bandiera e dello stemma del Comune

Art. 8 – Oggetto

Il presente capo disciplina l'uso della bandiera comunale e la presenza del Gonfalone del Comune in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale, nonché l'uso dello Stemma del Comune.

Art. 9 – Descrizione del Gonfalone

La descrizione araldica del gonfalone è così riportata: "Drappo partito di giallo e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI CHIANCIANO TERME".

Il Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1980 ha riconosciuto lo stemma del Comune di Chianciano Terme.

Art. 10 – Custodia del Gonfalone

Presso la residenza comunale è disponibile un esemplare del Gonfalone depositato nella sala del Consiglio comunale.

Art. 11 – Uso della bandiera del Comune

La bandiera del Comune di Chianciano Terme viene esposta all'esterno della sede comunale così come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

La bandiera comunale può essere esposta nell'ufficio del Sindaco insieme alla bandiera della Repubblica italiana ed alla bandiera dell'Unione europea, così come previsto dall'art.6 del presente regolamento.

La bandiera comunale può inoltre essere esposta nella sala del Consiglio comunale insieme alla bandiera della Repubblica italiana ed alla bandiera dell'Unione europea.

La bandiera comunale, su disposizione del Sindaco, anche insieme alla bandiera della Repubblica italiana ed alla bandiera dell'Unione europea, può essere esposta in occasioni particolari cui partecipa l'Amministrazione comunale, quali manifestazioni, sagre o altro di carattere pubblico, anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

Art. 12 – Uso del Gonfalone

Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco in fascia tricolore o chi lo rappresenta.

Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche, d'arma, anche in congedo e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

La partecipazione del Gonfalone è consentita anche in occasione dei funerali di Amministratori e Consiglieri deceduti durante la permanenza in carica, di ex Sindaci, e, su decisione del Sindaco in caso di decesso di Assessori ed altre personalità che nell'ambito del territorio del Comune o anche al di fuori del territorio comunale, si sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili.

In caso di partecipazione in occasione di funerali, il Gonfalone è bardato a lutto con fiocco nero alla lancia.

Art. 13 – Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente

Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, sportiva, culturale, morale e civile della collettività.

L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 14 – Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Il Gonfalone viene portato da personale individuato dal Sindaco tra i dipendenti comunali, gli agenti di polizia municipale, gli amministratori e/o consiglieri comunali. .

La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore, qualora possa indossarla.

Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. Se alla cerimonia presenziano il Gonfalone della Regione e/o della Provincia, questi devono avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.

Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella dell'unione europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

CAPO II – USO DELLO STEMMA COMUNALE

Art. 15 – Descrizione dello stemma

La descrizione araldica dello stemma è così riportata: “Di rosso ad una stella d'oro raggiata di sei, sormontata dalla corona del Comune, d'argento e circondata da un ramo di alloro e da uno di quercia legati in decusse da un nastrino tricolore”.

Il Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1980 ha riconosciuto lo stemma del Comune di Chianciano Terme.

Art. 16 – Uso dello stemma del Comune

Lo stemma del Comune viene riprodotto a colori o in bianco e nero o in scala di grigi:

- a) sulla carta intestata dell'ente;
- b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale
- c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
- d) sugli atti deliberativi e sulle determinazioni;
- e) sul sito internet del Comune;
- f) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
- g) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall' Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
- h) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici;
- i) su attrezzature pubbliche mobili ed immobili;
- j) in altri casi su disposizione del Sindaco.

E' fatto divieto assoluto alla riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche. Il Sindaco e/o la Giunta Comunale possono, su preventiva richiesta, autorizzare il patrocinio alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione del Comune.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello Statuto comunale.